

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI
UFFICIO BENESSERE DEGLI ANIMALI – GESTIONE CANILI MUNICIPALI
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE

AVVISO PUBBLICO:
riapertura dei termini

Oggetto: Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canile rifugio e sanitario ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015. Accordo quadro con più operatori per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CPV 98380000-0 servizio di gestione di canile. CIG 8942810046.

In esecuzione alla DGC nr. 206 del 10.09.2021 e alla determinazione a contrarre n. 2892 del 14/10/2021 e alla determinazione n. 3503 del 3.12.2021 con la quale è stata disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte al fine di ampliare la concorrenza.

Premesso che:

Ai sensi dall'art. 4 della legge n. 281/1991 s.m.i. i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i canili direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti;

Con D.G.R. 11 settembre 2012, n. 1073 sono state approvate le Linee Guida vincolanti in materia di detenzione degli animali d'affezione che prevede in particolare:

- ✓ (art. 8) - la detenzione dei cani al fine della lotta al randagismo si effettua nei canili sanitari, nei canili rifugio e nei canili privati convenzionati con i Comuni singoli o associati, per il ricovero dei randagi catturati;
- ✓ (art. 10) – il canile rifugio privato convenzionato, svolge l'attività di ricovero di animali vaccinati e sterilizzati, di affido degli stessi obbligatoriamente in collaborazione con le Associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, di gestione di casi sociali in collaborazione con i Comuni e di sequestri giudiziari. Il canile rifugio privato convenzionato, può svolgere altresì le funzioni di canile sanitario in assenza di un canile sanitario pubblico di riferimento;

Con la L.R. n. 11 del 9 aprile 2015, come modificata dall'art. 18, co. 2 della L.R. n. 10 del 17.8.2016, è stato approvato il "Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" che, al Capo IV, ha disciplinato la materia relativa al "benessere animale, tutela degli animali d'affezione, prevenzione e controllo del randagismo". In base all'art. 209, comma 1 e 2 della suddetta normativa, i comuni provvedono ad individuazione delle strutture di ricovero pubbliche o private preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio. Nella gestione dei canili rifugio mediante le convenzioni, i comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 208, comma 1 – lettera h, individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse;

Nonostante il Comune di Terni abbia nel suo territorio due canili rifugio pubblici (Rifugio di Colleluna e Rifugio di Monteargento) le capienze effettive non consentono la regolare gestione del ricovero dei cani di sua proprietà e dei cani randagi che vengono via via catturati sul territorio; inoltre spetta ai Comuni occuparsi del canile sanitario al fine di consentire delle misure di profilassi per i primi 60 giorni dalla cattura degli animali randagi sul territorio;

I dati della capienza sono come di seguito riportato, prospetto aggiornato:

- ✓ Capienza totale canili rifugi pubblici Comune di Terni (rif. direttiva sindacale prot. 121059 del 17.9.2015): 685 posti (circa);
- ✓ Posti liberi per consentire gli ingressi dei cani randagi dal canile sanitario: 20 posti (circa);
- ✓ Totale complessivo delle capienze dei canili rifugio: 685 (circa di capienza effettiva al momento stimata) – 20 (numero di posti da mantenere a disposizione per gli ingressi dal canile sanitario derivanti dalla stima delle catture annuali dei cani randagi);

In base ai calcoli sopra riportati il Comune dovrebbe individuare un canile rifugio privato con una capienza di almeno 25 posti per il rifugio e per il sanitario, dando atto che rispetto al vecchio appalto in scadenza al 31.12.2021, l'organizzazione interna permette di ridurre di 25 posti l'anno quelli di emergenza da mantenere presso la struttura privata convenzionata, permettendo così all'ente di ottenere un risparmio stimabile del 50% dei costi storici su tale voce;

In base a quanto sopra, al fine di effettuare una nuova ricognizione delle strutture rifugio private disponibili a stipulare una convenzione con il Comune di Terni per effettuare l'attività di canile rifugio convenzionato per un numero di posti variabile da 0 a 25 cani (circa), ovvero fino al completamento dell'inserimento degli animali presso i due Rifugi pubblici è necessario pubblicare un nuovo avviso pubblico per formare il nuovo albo delle strutture convenzionate valido per due anni;

In base a quanto definito dalla Sentenza del TAR dell'Umbria, Sez. I del 1 giugno 2010 n. 353, i comuni possono stipulare convenzioni per l'utilizzo delle strutture private esistenti quando si verifica una situazione di carenza di strutture pubbliche che dà luogo ad una concessione di servizio pubblico, tale essendo configurabile l'attività in questione, che si basa sui principi costituzionali di non discriminazione, libertà economica e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dagli artt. 3 41 e 97 della Costituzione che postulano una ottimale ed imparziale gestione delle risorse da parte della p.a. che non può escludere a priori che lo svolgimento del servizio avvenga in forma imprenditoriale;

I soggetti che manifesteranno interesse al Comune di Terni e gli consentiranno di individuare la struttura rifugio/ sanitaria convenzionata per almeno un biennio dovranno dichiarare un numero di capienza da un minimo di 0 a 25 cani. L'iscrizione all'albo da parte delle ditte avviene nell'ordine del prezzo più basso offerto in relazione alla capienza dichiarata;

Per tale ragione, va formata una graduatoria delle strutture da convenzionare in relazione ad un ribasso percentuale da offrire sul prezzo che attualmente viene ritenuto congruo in € 2,85 al giorno + IVA per ogni animale registrato, salvo l'obbligo di applicare la tariffa più bassa in relazione alla determinazione sopravvenuta della "tariffa minima regionale" per il mantenimento giornaliero dei cani nei canili, idonea a garantire le condizioni di benessere degli animali stessi, previste dall'art. 208, co. 1 – lettera d) della L.R. 11/2015 s.m.i.;

Le convenzioni relative alla suddetta attività di rifugio convenzionato rispettano l'attuale e vigente modello operativo, con l'obbligo del soggetto incaricato di applicare la "carta comunale sul benessere animale" ed accettare anche la clausola aggiuntiva prevista dall'art. 209, comma 2 della L.R. 11/2015 s.m.i.: "i Comuni devono adottare idonee misure affinché vengano rispettati i tassi di affidamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 208, comma 1, lettera h , individuando il mancato rispetto dei tassi medesimi come inadempienze alle convenzioni stipulate, anche prevedendo l'eventuale risoluzione delle stesse";

Il costo massimo stimato per la gestione del canile rifugio convenzionato deriva dal seguente prospetto:

n. cani (max) 25 x € 2,85 x 1095 giorni = € 78.018,75 (€ 2.167,19 al mese)

IVA al 22% = € 17.164,13 (€ 476,78 al mese);

Totale complessivo annuo € 32.247,75 (€ 5.374,63 al mese)

Totale complessivo per il triennio € 96.743,26;

In base alla ripartizione nel biennio di riferimento la spesa viene così stimata:

- ✓ Anno 2022: € 32.247,75;

- ✓ Anno 2023: € 32.247,75;
- ✓ Anno 2024: € 32.247,75;

Le suddette cifre sono meramente indicative ai fini dell'impegno finanziario in quanto il numero massimo dei cani potrebbe diminuire in relazione a decessi degli animali e comunque in relazione al completamento del programma di inserimento degli animali che sta già avvenendo nel rispetto delle specifiche direttive sindacali e comunque in relazione alle catture degli animali avvenuti nel territorio e/o eventuali sequestri di animali e rinunce di proprietà, sperando che le stesse non dovessero aumentare.

DATO ATTO CHE in base all'art. 54, del D.Lgs. 50/2016 è stato approvato il progetto del servizio con DGC 206 del 10.09.2021;

Con la determinazione a contrarre n.2892 del 14/10/2021 si è provveduto ad approvare il quadro economico ed il progetto per tre anni.

La struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canile rifugio e sanitario dovrà attenersi al rispetto della "Carta comunale del benessere animale.

-Presentazione istanza di partecipazione alla selezione.

Per partecipare alla procedura l'Operatore Economico dovrà far pervenire l'istanza **entro il termine delle ore 13,00 del giorno 10/12/2021 pena la non ammissione alla procedura**, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it, o a mano, in plico sigillato, entro il termine sopraindicato.

Sul plico dovrà, inoltre, chiaramente apporsi la seguente scritta: "Individuazione di una struttura di ricovero privata da convenzionare preposta alla funzione di canile rifugio e sanitario ai sensi del Capo IV della L.R. 11/2015. Accordo quadro con più operatori per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CPV 98380000-0 servizio di gestione di canile. CIG 8942810046.

Sul plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo del mittente.

Il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione Comunale di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 – Direzione LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI. RUP dott. Federico Nannurelli.

Il file dell'istanza deve essere firmato digitalmente oppure deve essere inviata copia scannerizzata dell'istanza firmata con allegata fotocopia del documento di identità di chi firma.

I relativi inviti a presentare l'offerta saranno spediti per posta elettronica certificata entro il 15/9/2016.

La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. nr. 50/2016 determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto nell'avviso.

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03.

Il presente avviso non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche e di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura, con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun pretesto.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze generiche per l'inserimento in elenchi di operatori economici pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Su tutti i lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve essere apposta la firma del legale rappresentante del soggetto legittimato a presentare offerta.

La procedura selettiva avrà luogo nei locali presso la Sede Municipale nel giorno che verrà comunicato sul profilo committente del Comune di Terni.

Nell'eventualità che l'esame della documentazione non sia ultimato in un'unica seduta, detto esame sarà rinviato al giorno successivo senza che ne sia data comunicazione ai concorrenti. La seduta è pubblica. Giova precisare che nel caso in cui l'esame della documentazione si esaurisca nello stesso giorno fissato per l'apertura dei plichi, si procederà, nella stessa seduta, ove non occorresse procedere al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa delle offerte ammesse, all'apertura delle buste contenenti le offerte e le giustificazioni.

Il seggio di gara verrà presieduto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici –Manutenzioni e/o suo delegato.

L'Operatore economico dovrà dichiarare di aver preso visione degli atti sopra menzionati e della Carta comunale del benessere animale e della gestione in total quality management" approvata con DGC 297/2012;

Dovrà dichiarare ai sensi dell'art. 46 DPR n. 445 del 28.12.2000:

- Di essere una Associazione iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 371 della L.R. 11/2015 e che opera in materia come associazione animalista e zoofila;
- Di avere svolto servizi analoghi a quelli da convenzionare e iscritte al predetto registro comunque da almeno sei mesi, in esecuzione a quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106";
- Di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e di possedere adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto da convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari (in allegato va allegata una relazione esplicativa contenente indicazioni sulle esperienze maturate dall'Associazione, descrizione della sua organizzazione e sulla formazione e aggiornamento dei volontari o suoi operatori).

Ai fini dell'affidamento della gestione verrà valutata la relazione esplicativa sulle modalità di gestione del canile così come indicato nella "*Carta comunale del benessere animale e della gestione in total quality management*" e su quanto indicato con la presente.

L'Operatore economico dovrà presentare una dichiarazione esplicativa che attesti l'esperienza maturata e le sue esperienze nella materia specifica di competenza prevista dal presente Avviso;

Sul piano gestionale il soggetto che parteciperà alla selezione dovrà tener conto nella stesura della sua relazione di quanto riportato nei documenti allegati.

Documenti da allegare:

- devono essere contenuti, a pena esclusione, i seguenti documenti e dichiarazioni (il possesso dei requisiti può essere auto-dichiarato ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445):
- PASSOE;
- DGUE FIRMATO DIGITALMENTE.
- Certificato D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva).

- Documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2 % dell'importo a base d'asta prestato ai sensi di legge, contenente, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la eccezione di all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

-Dichiarazioni ulteriori:

- di essere in condizione di potere effettuare la prestazione nei modi e nei termini stabiliti;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: dal titolare, dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio);
- di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- la Ditta concorrente, anche nel caso di aggiudicazione, dichiara espressamente e in modo solenne:
 - di obbligarsi, come si obbliga, a segnalare al Comune di Terni qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto e di accettare il Patto di integrità del Comune di Terni;
 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
 - che non subappalterà il servizio;
 - che la propria adesione è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
 - che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
 - che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.
 - si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio.
- indicazione dell'indirizzo pec al quale la stazione appaltante potrà inviare le eventuali richieste.

L'istanza ed ogni documento deve essere sottoscritta con firma per esteso dal titolare, in caso di ditta individuale, dal legale rappresentante, in caso di società. Non saranno ammesse offerte incomplete,

duplici, condizionate o espresse in modo indeterminato, parziali o contenenti uno sconto uguale a zero od in aumento.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'affidatario si impegna, in particolare, a:

1. effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa di cui al punto 1, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
2. riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al contratto;
3. a comunicare al Comune di Terni gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
4. ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010;
5. a trasmettere al Comune di Terni copia dei contratti di cui al precedente punto 4);
6. a rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e succ. mod. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Terni ed alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della provincia di Terni - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che:

- la stipulazione del contratto avverrà mediante scrittura privata.
- si provvederà d'ufficio a dare le comunicazioni previste a tutti gli altri adempimenti previsti per legge.
- i partecipanti sono obbligati ad indicare il domicilio eletto (qualora fosse diverso dalla sede legale) l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono al quale inviare ogni comunicazione, con specifica autorizzazione all'invio delle predette comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica indicati.
- l'Amministrazione si riserva l'opzione di mantenere valida la graduatoria per l'anno successivo.

La presente costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90; Responsabile del procedimento è il dott. Federico Nannurelli. Tel 0744.549570.

Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR dell'Umbria entro 60 giorni dalla piena conoscenza dello stesso ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Responsabile Unico del Procedimento
(Federico Nannurelli)

ALL 1

LA CARTA DELLA GESTIONE IN TOTALY QUALITY MANAGMENT DEL CANILE DI MONTE ARGENTO

LE POLITICHE INTEGRATE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE APPLICATE (D.G.C. NR. 297 DEL 04.09.2012)

I Servizi attinenti alla Gestione del Canile Municipale di Monte Argento debbono tener conto delle Politiche Integrate sulla tutela del benessere animale. I soggetti gestori debbono dichiarare di aver preso visione della “CARTA COMUNALE” e di condividerne gli obiettivi e di aderire alle iniziative per la fase attuativa.

* * * * *

In base alle definizioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per benessere si intende lo stato di completa sanità fisica e mentale che consente all’animale di stare in armonia con il suo ambiente.

Un criterio semplice per valutare e perseguire il benessere animale può tener conto delle cinque libertà:

- **Libertà dalla fame**, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, mediante facile accesso all'acqua fresca e a una dieta in grado di favorire lo stato di salute.
- **Libertà di avere un ambiente fisico adeguato**, comprendente ricoveri e una zona di riposo confortevole.
- **Libertà dalle violenze**, malattie, ferite e traumi, attraverso la prevenzione o la rapida diagnosi e la pronta terapia.
- **Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali** specie-specifiche normali, fornendo spazio sufficiente, locali appropriati e la compagnia di altri soggetti della stessa specie.
- **Libertà dalla paura e dallo stress**, assicurando la libertà di esprimere comportamenti naturali.

Il concetto di “benessere etologico” deriva dalla possibilità di esprimere i codici comportamentali innati di specie e di individuo e richiede quindi un ambiente idoneo anche in relazione ai rapporti con gli altri cani e con l’uomo.

Elementi di valutazione nella gestione del canili rispetto al benessere animale.

1- Cibo e acqua: quantità e tempistica

L'alimentazione è valutata dal punto di vista della qualità, della quantità e dal numero di pasti somministrati giornalmente, variabile nel rispetto del fabbisogno fisiologico di una popolazione canina diversificata, come può essere quella presente all'interno di un canile. Il cibo deve essere somministrato nell'apporto energetico adeguato in relazione all'età, al sesso, alla taglia e alle caratteristiche di razza.

Per i cuccioli fino ai sei mesi di vita, oltre a somministrare un cibo adattato al fine di un corretto apporto degli elementi nutrizionali per la buona crescita fisiologica, occorre programmare più pasti giornalieri (almeno 4). Infatti l'assunzione del cibo in unico o duplice pasto giornaliero, come di consueto viene effettuato per i cani adulti, porterebbe ad alterazioni della struttura ossea e dell'apparato gastro-enterico, come rachitismo e fenomeni di dilatazione gastrica.

I cani adulti dovrebbero assumere la razione di cibo giornaliera consigliata dalla ditta produttrice in due pasti per evitare l'assunzione vorace dell'unico pasto giornaliero, a cui gli animali arriverebbero affamati, rischiando il manifestarsi di patologie importanti come la dilatazione gastrica o la torsione dello stomaco, che richiedono tempestivi interventi chirurgici salva vita.

I cani anziani dovrebbero essere alimentati con cibo specifico, in relazione al minore fabbisogno calorico e proteico e al necessario apporto di sali minerali, e idoneo per patologie senili quali alterazioni cardiache, modificazioni del metabolismo ed altre alterazioni muscolo/scheletrico.

2 - Benessere fisico ed etologico

Se le indicazioni di tutela del benessere animale sono rispettate, nel canile si osserva che:

- gli ambienti in cui vivono i cani sono abbastanza spaziosi e permettono una buona visibilità dal loro interno (ad esempio: i box non sono murati e non si affacciano su muri o pareti)
- i cani hanno a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno;
- i box presentano un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio;
- le operazioni di pulizia giornaliera sono idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido;
- i cani non vivono in conflitto tra loro;
- sono garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi lo stato fisico e di salute dei cani è buono;
- i cani sono ben socializzati con l'uomo e con i loro simili;
- i cani hanno delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.

Tutto questo comporta che:

- le strutture nel complesso sono adeguate per riparare dal freddo, dalla pioggia e dall'umidità, ed hanno un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari;
- i box non sono situati all'interno di padiglioni senza accesso libero dall'esterno e sono ovviamente illuminati con luce naturale;
- i cani possono accedere a cinodromi non pavimentati e possono talvolta incontrare cani di altri box senza aggressioni reciproche sotto la vigilanza di operatori esperti e in un'area comune ma esterna al loro box;
- il rapporto uomo-cane è curato quindi non si percepisce timore, ansia o agitazione da parte del cane nei confronti dell'operatore e di conseguenza il cane "detenuto" sarà più sereno nell'approccio con persone diverse dagli operatori rendendolo di fatto più idoneo all'adozione ;
- i volontari delle associazioni animaliste e gli operatori della struttura interagiscono tra loro, collaborano nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura;
- il carattere di ogni singolo cane è conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, i quali sono in grado di gestire l'animale, o segnalare casi di malattia ai quali di fatto si provvede con cure veterinarie ed eventualmente ricoveri;
- le adozioni sono adeguatamente promosse, si fornisce un aiuto al privato cittadino nella scelta del cane più adatto al contesto della famiglia e dell'ambiente in cui esso vive, si affidano cani con corretta documentazione sullo stato di salute e con informazioni chiare sul carattere.

Se la gestione viene così condotta, è difficile osservare nei canili casi di gestione non appropriata e quindi di non rispetto del benessere animale, quali ad esempio :

□ stati di malattia con segni tipici e facilmente riconoscibili (otiti, dermatiti, sintomi riferibili a malattie infettive e diffusive della specie, parassitosi, tumori, lesioni oculari, zoppie, dilatazioni del ventre nei cuccioli per sbagliata alimentazione o probabile infestazione da parassiti gastro – intestinali, feci diarroiche a volte frammiste a sangue, parassiti esterni visibili, manifesto prurito e lesioni da grattamento che lasciano intuire parassiti esterni);

□ incuria e malgoverno degli animali (ciotole per l'acqua spesso vuote, costituite di materiali non idonei o contenenti acqua stagnante con alghe; sporcizia e strutture prive di manutenzione; mantello dei cani sporco e annodato);

□ patologie del comportamento con evidenza di stereotipie (lesioni da leccamento, saltare sul posto, girare su se stesso, effettuare sempre lo stesso percorso all'interno del box, abbaiare in continuazione al passaggio di un essere umano o di altro cane portato a corda).

Spesso purtroppo la reclusione forzata per lungo tempo o in spazi ristretti dà origine a gravi alterazioni del comportamento. A tale proposito si fa notare che la presenza di aree di sgambamento in cui il cane può essere liberato, sia all'interno dei canili sanitari che all'interno dei canili rifugio, costituisce non solo un importante fattore di benessere fisico ed etologico, ma aiuta anche l'animale a socializzare sia con l'essere umano che con individui della stessa specie. Al contrario l'isolamento e lo stato di stress ed agitazione che naturalmente vivono i cani "detenuti" per lunghi periodi nello stesso ambiente porta gli stessi talvolta a comportamenti di tipo aggressivo e diffidente verso persone ed altri animali, riducendo in tal modo anche la loro adottabilità presso famiglie.

3 - Possibilità di esercizio fisico

Per garantire al cane una "adeguata possibilità di esercizio fisico", i box devono avere ampiezza adeguata nel rispetto delle caratteristiche di razza e i cani devono avere la possibilità di accesso a spazi esterni (cinodromi o aree di sgambamento). A tale proposito la Commissione europea riguardo al benessere animale all'interno degli stabulari, raccomanda: "Il beneficio principale dell'esercizio è quello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso e variegato e di aumentare le interazioni con altri cani e con le persone(...) i cani dovrebbero essere condotti in una zona separata per fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali; ciò dovrebbe avvenire idealmente ogni giorno."

Salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemati individualmente dovrebbero poter fare esercizio ogni giorno in un'area separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire con gli animali."

4- Struttura che impedisca la fuga

La struttura del canile deve impedire la fuga dei cani in essa detenuti. Per questo motivo è importante che le reti perimetrali esterne siano abbastanza alte e resistenti, tali da non rendere possibile al cane di scavalcarle o di scavare gallerie (cordolo di cemento interrato).

Anche le reti che delimitano i cinodromi devono essere resistenti, ma nello stesso tempo devono permettere all'animale di relazionarsi con l'esterno.

5 - Tutela dei terzi da aggressioni

Per garantire "la tutela di terzi da aggressioni o danni", nel canile deve essere presente personale esperto che conosca bene le caratteristiche della specie canina e che sia in grado di capirne le dinamiche comportamentali e caratteriali.

La necessità che il personale abbia una buona conoscenza etologica della specie canina, che abbia effettuato dei corsi idonei a poter operare con "cognizione di causa" all'interno di tali strutture e che quindi abbia effettuato una attenta valutazione comportamentale di ogni singolo individuo detenuto all'interno del canile, permette di evitare possibili "incidenti" e al tempo stesso facilita l'eventuale adozione del cane e il suo inserimento nel nuovo ambiente riducendo notevolmente i rischi di ritorno in canile.

Alcune informazioni di tipo gestionale date al nuovo proprietario possono essere inoltre molto utili per evitare fughe del cane nei primi giorni, stress da abbandono, atti di invadenza, scarsa tollerabilità tra animali già presenti in casa e così via.

6 - Pulizia dei box

E' da tener presente che tanto minore è lo spazio tanto maggiore dovrebbe essere l'intervento degli operatori per pulire il pavimento. Lasciare uno o più cani in pochi metri quadrati con i loro stessi escrementi sul pavimento per quasi tutto il giorno, non significa far vivere il cane in un ambiente pulito.

All'interno della struttura il numero di operatori deve essere dunque adeguato a garantire un buon livello di pulizia dipendente dall'ampiezza delle superfici, dal numero di cani nonché dalla frequenza con cui gli stessi vengono fatti uscire dal box. Se viene permessa l'uscita giornaliera dai box, a meno che i cani non siano particolarmente stressati, gli stessi tenderanno a fare i propri bisogni al di fuori del box, in quanto etologicamente per il cane il posto dove dorme e mangia deve essere un posto pulito.

La Commissione europea in merito alla pulizia delle dimore dei cani negli stabulari afferma: *“Ogni stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno una volta al giorno. Tutti gli escrementi e i materiali sporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al giorno e se possibile più spesso. Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d'acqua è importante evitare di bagnare i cani. Durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dallo stabulario, sistamarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando lo stabulario è sufficientemente asciutto.”*

Spesso nei canili non si tiene conto dell'importanza di lavare il box evitando di bagnare i cani e di lasciare il pavimento bagnato per ore (se non per tutto il giorno) contravvenendo ad un ovvio requisito per garantire la vivibilità all'interno della struttura nonché la salute degli animali. Il lavaggio con pompe all'interno dei box senza preservare i cani, oltre ad agitarli e renderli più aggressivi anche per paura, porta facilmente all'insorgenza di malattie da raffreddamento, otiti, reumatismi muscolari, dermatiti ed altro.

7 - Accessori e precauzioni nei box sanitari

E' necessaria la presenza di un'area coibentata per assicurare la protezione dal freddo, (e non di una semplice cuccia), ma nei canili situati nelle aree geografiche più fredde è opportuno prevedere per i cani aree semichiusate coibentate dotate anche di cuccie al loro interno.

In tutti i canili, oltre alla presenza di box contumaciali dove poter tenere gli ospiti appena arrivati per limitare la diffusione di malattie all'interno della struttura, dovrebbero essere presenti dei box sanitari dove ricoverare i cani che necessitano di particolari cure e che dovrebbero essere dotati non solo di parte chiusa coibentata, ma anche di lampade a luce calda per il riscaldamento dei cani nei casi in cui le loro condizioni fisiche lo richiedano (ad esempio casi di cuccioli per evitare morte per ipotermia o malattie da raffreddamento, cani anziani con metabolismo alterato o cani adulti in fase post-operatoria).

8 - Rapporto tra cani

Importante innanzitutto è sottolineare che all'interno del canile-rifugio si deve avviare una campagna di sterilizzazione degli esemplari di sesso femminile (ovario isterectomia) e i maschi castrati (orchietomia). Questo perché la sterilizzazione/castrazione abbassa la soglia ORMONALE (testosterone nei Maschi, estrogeni nelle Femmine) diminuendo la quantità di CORTISOLO circolante, e quindi lo stato di Stress (esistono numerose pubblicazioni che valutano lo stress).

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha condotto, nel Lazio, uno studio che ha permesso di valutare lo stato di stress che gli individui della specie canina subiscono mediamente nei canili, e dal quale si evince che gli animali non sterilizzati sono quelli in cui si evidenziano maggiori stereotipie comportamentali con atteggiamenti anche di tipo aggressivo.

I cani sono creature sociali che necessitano di relazioni intra e interspecifiche e mostrano sofferenza all'isolamento sociale, pertanto il gestore del canile, avendo “accettato di detenere e occuparsi dei cani all'interno della propria struttura” ed essendo “responsabile della loro salute e del loro benessere”, deve tener conto, nella valutazione comportamentale dell'individuo, non solo delle caratteristiche di razza, del sesso e dell'età del soggetto, ma anche delle tendenze caratteriali di ogni singolo individuo.

Tale valutazione è di fondamentale importanza nei casi in cui i box ospitano più individui al loro interno, onde evitare rischi di liti o aggressioni anche mortali (per cui il gestore può evidentemente incorrere nel reato di maltrattamento).

E' importate perciò la presenza nel canile di educatori o di comportamentalisti che possano formare gruppi armoniosi di cani o coppie compatibili tra loro, per una serena permanenza all'interno del box/recinto nel rispetto del benessere animale.

Naturalmente occorre sistemare in box singoli quei cani che mostrano evidenti e gravi problemi di socializzazione con atteggiamenti aggressivi nei confronti dei loro simili. Per questi soggetti è opportuno che vengano realizzati box che possano garantire loro un adeguato spazio, e che vengano inseriti in un piano di rieducazione allo scopo di evitare il loro isolamento ed effettuare il recupero comportamentale per la socializzazione sia con individui della stessa specie che con l'uomo, in modo tale da renderli facilmente gestibili e socialmente adeguati e adottabili.

Nelle strutture dove sono previsti box multipli per gruppi di cani numerosi (superiori ai 5 individui), bisogna tenere conto di alcuni aspetti della vita sociale naturale dei canidi che rendono quasi incompatibile l'esistenza pacifica di un branco in uno spazio molto limitato senza sfociare in aggressioni e sbranamenti. Se non viene predisposta una adeguata sorveglianza per interventi tempestivi da parte dell'uomo, le lesioni che i cani possono procurarsi rischiano anche di essere mortali.

Anche il tentativo di inserire nuovi elementi in un branco già esistente in un box, per adozione o decesso di uno dei membri, può essere estremamente rischioso e deve essere correttamente eseguito e per qualche giorno sempre sorvegliato per evitare di sottoporre a stress gli individui con rischi di aggressioni.

Una gestione poco orientata al benessere animale tenderà comunque a "forzare" l'inserimento di cani all'interno dei box sulla base del numero di cani stabilito dalle autorizzazioni, non tenendo conto della salute e dell'equilibrio comportamentale dei cani.

Tale tipo di gestione non è pertanto valutata positivamente, sia per i rischi a cui sono sottoposti i cani, sia perché la presenza di un numero elevato di cani all'interno dei box impedisce agli operatori, ai volontari e al pubblico di operare e visitare in tranquillità il canile con evidente limitazione del possibile numero di adozioni. Gli stessi animali inoltre si presentano di conseguenza più difficilmente adottabili perché privi di regole gestionali che possono permettere un inserimento tranquillo nella famiglia adottante.

Si riportano di seguito alcune raccomandazioni della Commissione sui cani detenuti negli stabulari:

- "Poiché il rischio di aggressione è notevole, occorre mantenere i cani in gruppi armoniosi sotto il profilo sociale. Le raccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini descritti. Se vengono impiegate altre razze è opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di esse."

- *"All'interno dello stabulario i cani dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le procedure scientifiche o il benessere degli animali lo sconsiglino. È importante dedicare la massima attenzione nel raggruppare i cani o nell'inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero comunque tenuti regolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali. I recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di allevamento che in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti. Una sistemazione individuale, anche breve, può essere fonte di notevole stress per i cani. Per questo non dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di quattro ore, se non per motivi veterinari o di benessere degli animali. La sistemazione individuale a fini sperimentali per più di quattro ore dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali. In tal caso è opportuno destinare risorse supplementari per il benessere e la tutela dei cani. Per tutti gli animali sistemati in strutture individuali occorre dedicare giornalmente un tempo*

supplementare alla socializzazione con le persone e prevedere un contatto visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani.”

9 - Adozione e volontariato

La normativa vigente tutela:

- il diritto del cane ad essere adottato,
- il diritto dei volontari di favorire l'adozione dei cani e di operare a favore del benessere animale nei canili,
- il diritto dei comuni di non sostenere a vita i costi per cani che se gestiti come su descritto possono essere adottati o dati in affidamento a privati cittadini o ad associazioni animaliste.

Per quanto riguarda l'accesso ai volontari: “Le strutture deputate al mantenimento dei cani, al fine di incentivare le adozioni, devono consentire l'accesso di volontari appartenenti ad associazioni riconosciute, almeno sei giorni alla settimana per quattro ore al giorno, in modo che essi possano: attivare tutte le procedure per rintracciare l'eventuale proprietario, o trovare un'adozione; svolgere attività di sgambamento e di socializzazione degli animali; redigere delle schede di adottabilità e di compatibilità.”

Inoltre i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di Volontariato.

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

DGC nr. 214 del 17.7.2019. Gestione canile rifugio di Monteargento, mediante convenzione con le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117 del 3.7.2017. CIG 8065744E7F.

L'anno duemila_____, il giorno_____del mese di_____, nella Residenza Municipale di Terni,

TRA

Il Comune di Terni , (cod. fisc./P.IVA n° 00175660554) rappresentato dal _____, il quale interviene agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, in esecuzione della_____, che in copia si allega al presente atto;

E

_____ivi residente in via_____, la quale interviene, agisce e stipula in nome e per conto dell'Associazione_____iscritta_____.

PREMESSO CHE

- in conformità della L.R. 11/2015 e s.m.i. ed alla D.G.R. 1073 del 11.09.2012 (Linee Guida vincolanti in materia di detenzione di animali da affezione), il Comune di Terni provvede, a garantire la cura e la custodia dei cani randagi catturati nel territorio ed a gestire i Canili pubblici esistenti direttamente o mediante stipula di apposite Convenzioni con Enti e/o Associazioni di Protezione Animale;

- con avviso pubblico prot._____si è avviata una procedura concorsuale per l'affidamento ad una Associazione Protezionistica della gestione del Canile Rifugio Municipale di Monte Argento, alla conclusione della procedura selettiva è stata affidata all'Associazione_____la gestione del Canile Rifugio di Monteargento;

- la gestione del Canile Rifugio di Monte Argento dovrà avvenire nel rispetto della Carta Comunale del Benessere Animale e della Gestione in Total Quality Management approvata con D.G.C. 297/2012

- l'Associazione protezionistica_____già opera con propri iscritti all'interno del canile rifugio di Monte Argento, assicurando molteplici prestazioni tutte finalizzate al benessere degli animali (preparazione e distribuzione dei pasti, affidamento in adozione, assistenza farmaceutica, attività motoria, ecc.);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

Art. 1

Finalità della convenzione

L'Amministrazione Comunale affida all'Associazione_____, la gestione completa del Canile Rifugio Municipale di Monte Argento, onnicomprensiva di tutti gli oneri ed obblighi meglio specificati nei successivi articoli.

Art. 2

Oneri ed obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione_____accetta l'affidamento della gestione del Canile Rifugio Municipale di Monte Argento da parte del Comune di Terni, assumendosi tutti gli obblighi ed oneri per una regolare e corretta conduzione del canile ed in particolare di quelli di seguito indicati:

- costante presidio della struttura in tutti i giorni feriali e festivi con garanzia di una presenza minima di:
 - N°3 associati dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali;
 - N°3 associati dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni feriali;
 - N°2 associati dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni festivi;
- accurata pulizia, effettuata con frequenza giornaliera, di tutti i box, cucce e spazi esterni, comprese le operazioni di controllo dell'impianto di trattamento liquami e disinfestazione dei box almeno due volte alla settimana;
- preparazione e distribuzione quotidiana dei pasti per gli animali ricoverati, consistenti in un'adeguata quantità di cibo costituito dai seguenti alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati: pasta precotta, pane, carne congelata, crocchette e cibo umido;
- approvvigionamento dei prodotti alimentari, dei materiali di consumo e delle attrezzature per le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni;
- somministrazione farmaci, vaccinazioni, interventi chirurgici, controllo ed inserimento microchip presso il reparto sanitario del canile di Colleluna;
- svezzamento cuccioli;
- apertura e chiusura dei box e assicurazione di un periodo minimo di deambulazione di tutti i cani non inferiore a 40 minuti, da effettuare con il criterio della turnazione per gruppi di animali per rendere compatibile il numero di quelli lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- apertura al pubblico della struttura ai sensi della L.R.11/2015 per tutti i giorni della settimana per un tempo ed una durata non inferiore alle 2 ore al giorno. Mantenimento dei rapporti con il pubblico stesso per le adozioni e per qualsiasi altra informazione;
- tenuta degli appositi registri di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, il numero di microchip e di tatuaggio, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, la data ed il tipo di vaccinazione;
- comunicazione trimestrale all'Amministrazione Comunale del numero di cani presenti, di quelli deceduti, di quelli immessi e di quelli dati in adozione;
- tempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di ogni eventuale necessità di interventi manutentivi alle strutture, infrastrutture ed impianti del canile, nonché di qualsiasi altra esigenza dell'insediamento;
- assistenza alle ditte incaricate dall'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti del canile e supervisione dei lavori svolti dalle ditte stesse;
- rilascio della dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
- stipulazione di apposita polizza assicurativa meglio specificata nell'art.5;
- scrupolosa e tempestiva ottemperanza a tutte le disposizioni impartite dai responsabili dell'Amministrazione Comunale e dal personale veterinario dell'A.S.L. all'occorrenza operante nel canile, relative alle modalità di svolgimento delle mansioni inerenti la conduzione del canile stesso.

Art. 3

Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale

Resteranno a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente gli oneri di seguito specificati:

- spese per le forniture idrica, elettrica e del gas;
- manutenzione straordinaria delle strutture, infrastrutture ed impianti del canile;

- segnalazione a ditta incaricata per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti.
- affidamento a ditta incaricata del servizio di igiene per effettuare interventi di derattizzazione nella struttura.

Art. 4

Prestazioni di terzi

L'Associazione_____per l'espletamento delle mansioni relative alla gestione del canile, potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, i cui oneri resteranno comunque completamente a carico dell'Associazione medesima che, oltre a mantenere i rapporti di qualsiasi tipo con i suddetti coadiutori e rendersi altresì responsabile sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia di altri eventuali soggetti del loro comportamento, dovrà anche accertarsi e garantire che tutto il personale operante in qualsiasi momento ed a qualsiasi titolo all'interno del canile abbia i requisiti fisici e professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

Art. 5

Assicurazioni - Responsabilità

L'Associazione_____dovrà stipulare apposita ed adeguata polizza assicurativa a completa copertura delle responsabilità civile di tutti i suoi associati e collaboratori esterni autorizzati che operano nel canile, relativamente agli eventuali infortuni connessi con l'attività svolta nell'ambito del canile stesso, secondo quanto stabilito dall'art.4 della L.11/08/1999 n°206 ed ai danni prodotti a persone e beni pubblici e/o privati causati nell'espletamento della stessa attività.

Qualsiasi responsabilità in ordine ad incidenti e danni che si dovessero verificare nella gestione del canile sarà pienamente ed esclusivamente assunta dall'Associazione_____, restandone completamente sollevata l'Amministrazione Comunale ed ogni suo Amministratore e Dipendente.

Art. 6

Pagamenti

Per l'attività di gestione del canile di Monte Argento svolta in perfetta conformità a quanto stabilito nella presente convenzione, l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'Associazione _____ un contributo annuale di €. 130.000,00, che, su richiesta della stessa Associazione, sarà erogato in nr. 3 rate.

Art. 7

Durata

La presente convenzione ha la durata di anni 3 con scadenza il_____.

Art. 8

Controlli – Penalità - Recesso

L'Amministrazione Comunale avrà la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento direttamente o per mezzo del personale dell'A.S.L., ogni controllo ritenga opportuno per accertare il corretto e regolare espletamento di tutte le attività di gestione del canile da parte dell'Associazione _____

_____ e nel caso in cui venissero riscontrate inadempienze da parte dell'Associazione a quanto indicato e/o prescritto nella presente convenzione e/o disposto dai responsabili comunali o dell'A.S.L. o comunque la gestione del canile risultasse insoddisfacente o inadeguata, l'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, adottare i provvedimenti sanzionatori ritenuti più opportuni ed in particolare potrà ridurre in misura adeguata o sospendere la corresponsione del compenso e nel caso di reiterata inottemperanza a disposizioni impartite, senza alcun onere a proprio carico, potrà in qualsiasi momento risolvere la presente convenzione.

Art. 9
Registrazioni

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n°634 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo e le eventuale registrazione saranno a carico della parte che, con il proprio comportamento, ne avrà provocato la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE

PER IL Comune di Terni